



U.O.C. Risorse Umane

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 65 DEL 16/01/2025

Oggetto: autorizzazione ad usufruire dei permessi retribuiti mensili ex legge 104/92 art 33 comma 3 dal 01/01/2025 al 30/06/2025 (prorogabile fino alla data delle revisione fissata dall'inps e dunque fino all'emissione del nuovo verbale) dipendente matricola 2421 presso Medicina D'Urgenza

IL DIRIGENTE

ATTESTATA la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati ex Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., che contengono principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", dichiara di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

VISTO l'art.17 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 419 del 10/08/2022, rubricata <<Autonomia funzione dirigenziale dei Dirigenti preposti alla direzione dei Dipartimenti, delle UU.OO. e dei Presidi Ospedalieri dell'A.O.R.N. "San Pio". Adozione schemi di Delibera e di Determina Dirigenziale>>

Firma Direttore U.O.C. Risorse Umane
Dott.ssa Marina Pinto
Firmato digitalmente

PREMESSO;

-che il dipendente di questa A.O. matricola n° 2421 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso UOC medicina d'urgenza con domanda prot 606 del 10/01/25 agli atti della UOC R.U. chiedeva l'autorizzazione alla fruizione dei benefici previsti dall'art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n° 104, e ss. mm. ii. dal 01/01/2025 al 30/06/2025 per poter assistere la propria moglie, dichiarato persona portatore di handicap in situazione di gravità;

-che il dipendente ha presentato autocertificazioni, documentazioni e parte del verbale di invalidità INPS dal quale risulta che la propria moglie è portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art 3 Legge 05/02/1992 n.104;

ACCERTATO:

-che, dalla documentazione prodotta, esaminata anche alla luce delle nuove disposizioni dettate dal d.lgs. n. 105/2022 di riforma dell'art. 33 della legge n. 104/92, sussistono tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa per la concessione dei benefici in argomento;

VISTO:

-la legge n. 104 del 05/02/1992 che all'art. 33 comma 3, stabilisce che la lavoratrice madre o, in alternativa il lavoratore padre, genitore del minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste persona in situazione di gravità parente o affine entro il secondo grado (entro il terzo grado in alcuni casi) hanno diritto a tre giorni di permesso mensile fruibile anche in maniera non continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverato a tempo pieno o nei giorni di fruizione del permesso e che nessun altro familiare goda dei benefici della legge 104/1992 per lo stesso soggetto disabile;

-che ai sensi dell' art. 52, comma 1 del CCNL 2019/2021 Comparto sanità-; il dipendente, familiare di persona con handicap in situazione di gravità, "ha diritto ove ne ricorrono le condizioni, a fruire di tre giorni/ 18 ore di permesso di cui all'art. 33 c. 3 della legge 104/1992;

-la Circolare Presidenza Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica n.1 del 03/02/2012, punto n. 5 e art. 6 comma 1 D. Lgs n. 119/2011: *"Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea (.....), il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito"*;

- le disposizioni in materia di concessione di permessi orari retribuiti per la tutela di portatori di handicap, contenute nei CCNL Comparto, Dirigenza PTA e Sanitaria;

PRESO ATTO:

che per il dipendente a tempo indeterminato matr 2421 sussistono le condizioni per fruire di permesso mensile previsti dall'art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO

-che al dipendente spetterà l'intera retribuzione, senza riduzione delle ferie, e

che i giorni di permesso saranno valutati nell'anzianità di servizio;

DICHIARATO ED ATTESTATO CHE

-tutta la documentazione originale a supporto del presente atto è depositata e custodita presso UOC proponente;

-l'istruttoria del presente provvedimento è stata effettuata dal sottoscritto Dirigente che ne attesta la regolarità giuridico-amministrativa-

-che non sussistono motivi ostativi a procedere essendo l'atto a procedere, essendo l'atto conforme alle disposizioni di legge in materia e ai regolamenti e/o direttive dell'ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell'Ente;

-l'insussistenza del conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, introdotto dalla legge 190/2012;

-il provvedimento è conforme a legge e regolamento ed è necessario per il corretto funzionamento del servizio

Tutto ciò premesso, argomentato ed attestato il sottoscritto dirigente

DETERMINA

Per tutto quanto esposto innanzi, che di seguito è dato per integralmente trascritto e confermato

- **DI PRENDERE ATTO** che il dipendente matr. 2421 ha diritto alla concessione del beneficio di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104/92 e s.m.i., nella misura di tre giorni mensili/18 ore mensili, per poter assistere la propria moglie, con scadenza prevista per il mese di giugno anno 2025.

-**DI PROCEDERE** alla concessione al dipendente matricola N° 2421 a tempo indeterminato di questa A.O. presso medicina d'urgenza ai sensi dell'art. 33 comma 3, ex Legge 104/92, permessi retribuiti per un totale di n° 3 giorni dal 1/1/2025 al 30/06/2025 e comunque fino alla data del verbale che dispone il nuovo esito della visita di rivedibilità, prorogabile fino alla data della revisione fissata dall'INPS e dunque fino all'emissione di un nuovo verbale (legge 114 del 2014);

- **DI PRECISARE** che per i suddetti tre giorni/18 ore di permesso mensile spetta al dipendente l'intero trattamento economico e che, per quanto concerne l'aspetto previdenziale, tale periodo di astensione dal lavoro viene computato nell'anzianità di servizio ed è coperto da contribuzione figurativa ai sensi del citato art. 33, comma 3, della legge n. 104/92;

che il mantenimento del diritto alla fruizione dei permessi in argomento è subordinato al permanere delle condizioni in base alle quali sono stati concessi, restando a carico del dipendente l'obbligo e la responsabilità di comunicare tempestivamente eventuali variazioni della situazione di fatto e di

diritto che comportino il venir meno dei requisiti previsti per la concessione e la legittima fruizione dei benefici di cui al presente atto;

-DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, nonché al Servizio Infermieristico e alla UOC RU, per gli adempimenti di competenza;

-DARE ATTO che il provvedimento de quo è immediatamente esecutivo;

-DI PRECISARE che il provvedimento amministrativo in questione è soggetto agli obblighi in materia di trasparenza, derivanti dal D. Lgs. n. 33/2013

**Il Direttore della
U.O.C. Risorse Umane**

Dott.ssa Marina Pinto

Firmato digitalmente

La presente determinazione e' immediatamente eseguibile